



STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

N° B.2	Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2018	Data di efficacia: 05/03/2018
--------	--	-------------------------------

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE	4
3	SITUAZIONI DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.....	4
4	STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	5
4.1	AMBITO DI APPLICAZIONE	5
4.2	PROCEDURE INTERNE E REGOLE DI CONDOTTA	5
4.3	MISURE GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	7
4.4	MISURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	8
4.4.1	Servizio di ricezione e trasmissione di ordini,	8
4.4.2	Servizio di negoziazione per conto proprio,	10
4.4.3	Servizio di Gestione di Portafogli.....	11
4.4.4	Servizio di consulenza in materia di investimenti.....	12
5	DISCLOSURE.....	13
6	REGISTRO DEI CONFLITTI.....	14
7	AGGIORNAMENTO DELLA POLICY E REPORTING.....	14

1 PREMESSA

Simgest, ai sensi dell'articolo 23 della Direttiva 2014/65/UE (di seguito anche "MiFID II"), ha il dovere di adottare ogni misura sufficiente per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Al fine di ottemperare alla norma, la Funzione di controllo di conformità e AML ha la responsabilità di identificare l'insorgere dei conflitti di interesse e di individuare e monitorare le idonee misure organizzative adottate al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, Simgest informa chiaramente i clienti (*disclosure*), prima di agire per loro conto, circa la natura generale e/o le fonti dei conflitti, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

I responsabili dei singoli servizi comunicano al Responsabile della Funzione di controllo di conformità e AML le potenziali situazioni di conflitto che dovessero riscontrare nell'ambito delle operazioni effettuate per conto della clientela.

2 MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Le fattispecie di conflitti d'interesse possono insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio tra Simgest (anche attraverso un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con Simgest) e i suoi clienti, ovvero tra due clienti.

L'articolo 33 del Regolamento Delegato (UE) n.565/2017 prevede *“come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, le imprese di investimento considerano se l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:*

- a) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;*
- b) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;*
- c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;*
- d) l'impresa, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;*
- e) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.”*

Le fattispecie che si possono verificare in Simgest, anche in via potenziale, sono le casistiche a), c) ed e) come sopra delineate.

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti, è stata prodotta una mappa riepilogativa (cfr. Allegato “Mappatura dei conflitti”) di tutte le ipotesi in cui l'interesse del cliente potrebbe risultare sacrificato per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legata ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte di Simgest.

Tale mappatura, che consiste in una rappresentazione statica di una realtà suscettibile di mutare nel tempo a causa di fattori sia endogeni sia esogeni alla sfera di influenza della SIM, necessita di un costante aggiornamento sulla base dei flussi informativi interni ed esterni all'organizzazione aziendale (cfr. par. 7 “Aggiornamento della Policy e Reporting”).

3 SITUAZIONI DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Nello specifico si possono verificare situazioni di conflitto quali:

- tra le diverse attività di business di Simgest, in particolare in relazione all'attività di gestione del proprio portafoglio di proprietà e di gestioni di portafogli per conto terzi;

Strategia di gestione dei conflitti di interesse

- per disponibilità di informazioni non pubbliche;
- a causa di relazioni personali dei dirigenti di Simgest.

4 STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

4.1 Ambito di applicazione

La normativa MiFID II prevede che le imprese di investimento adottino disposizioni adeguate per impedire che i propri Soggetti Rilevanti compiano determinate operazioni personali¹ quando questi soggetti, nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa, sono coinvolti in attività che potrebbero originare conflitti di interesse o hanno accesso a informazioni privilegiate o ad altre informazioni confidenziali.

Il Regolamento Delegato (UE) n.565/2017 all'articolo 2, individua come Soggetto Rilevante:

- l'amministratore, il socio o equivalente, il dirigente o l'agente collegato dell'impresa;*
- l'amministratore, il socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;*
- il dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;*
- la persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa”.*

Simgest adotta una politica interna di gestione dei conflitti, adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività (c.d. principio di proporzionalità).

Al fine di evitare che tali conflitti di interesse influenzino l'erogazione dei servizi di investimento ai clienti, con particolare riferimento alla negoziazione per conto proprio e alla gestione di portafogli, Simgest si è dotata di norme, procedure e presidi organizzativi atti ad individuare, in ogni situazione, i comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della clientela.

4.2 Procedure interne e regole di condotta

Per perseguire il contenimento dei conflitti di interesse la Società si è dotata di specifiche procedure che regolamentano la prestazione dei servizi d'investimento.

Le procedure interne disciplinano:

¹ Articolo 29, comma 1 del Regolamento Delegato (UE) n.565/2017.

Strategia di gestione dei conflitti di interesse

a) *Svolgimento dei servizi di investimento*

La Società si è dotata di adeguate procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. In particolare si rimanda al **“Regolamento servizi d'investimento”**, nel quale sono disciplinati i processi di erogazione dei servizi, definendo compiti e responsabilità attribuiti alle diverse funzioni coinvolte nella prestazione dei servizi di investimento, con particolare riguardo alle fasi di processo potenzialmente idonee alla generazione di conflitti di interesse.

b) *Gestione delle informazioni rilevanti*

Sono previste adeguate procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti.

A tal fine sono previste delle apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato. Tale attività di monitoraggio e segnalazione è in capo alla Funzione Controllo di Conformità e AML.

La disciplina interna in merito alla Disciplina sul *Market Abuse* è contenuta nella **“Procedura Market Abuse”** (Estratto della Procedura “Adempimenti Normativi”) e il Modello per la Segnalazione interna degli abusi di mercato è riportato in Allegato a detto documento.

c) *Esecuzione/ Trasmissione degli ordini*

La Società si è dotata di una strategia di esecuzione e trasmissione che garantisce al cliente il rispetto di precise regole, atte ad assicurare la *best execution* delle operazioni e, in caso di disposizioni impartite dal cliente, disciplinando la fase di esecuzione.

La materia è comunque oggetto di specifica trattazione nel documento **“Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini”**, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio.

d) *Sistema di remunerazione / incentivante*

Nel predisporre il sistema di remunerazione, la Società garantisce l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei Soggetti Rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri Soggetti Rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività.

In particolare queste disposizioni sono riportate nel documento **“Linee guida in materia di remunerazione ed incentivazione”**, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio.

f) *Operazioni Personali*

La Società ha implementato un sistema autorizzativo volto ad assicurare che le disposizioni impartite dal personale siano improntate al rispetto dei principi di correttezza.

Le operazioni personali sono disciplinate nel documento **“Adempimenti Normativi”** e il Modello per la segnalazione delle operazioni del personale è riportato in Allegato a detto documento. Nella relativa documentazione vengono evidenziate le operazioni personali

Strategia di gestione dei conflitti di interesse

effettuate da parte di tutti i dipendenti e in generale dai Soggetti Rilevanti; si procede alla comunicazione ai soggetti interessati di notificare a Simgest tutte le operazioni personali a loro carico o a carico di persone con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela svolte attraverso Simgest stessa; si procede successivamente alla registrazione delle informazioni riguardanti le eventuali operazioni personali rilevate.

Si evidenzia che non sono in essere rapporti aperti tra i Soggetti Rilevanti, come sopra delineati, e Simgest;

g) *Gestione dei reclami*

La gestione dei reclami è essenziale per identificare tempestivamente eventuali problematiche. Tale gestione è strutturata in modo da assicurare che l'analisi venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.

In merito alla gestione dei reclami si rimanda al “**Estratto Reclami**”, nel quale le attività disciplinate sono a capo della Funzione Controllo di Conformità e AML;

h) *Regole di condotta*

Oltre le regole di condotta adottate in ossequio alle previsioni legislative e regolamentari, ai fini del contenimento dei conflitti di interesse che tipizzano la relazione tra la Società e il cliente fruitore dei servizi d'investimento da essa prestati, assume rilievo l'adozione di un **Codice Etico**, nel quale sono definiti i principi volti ad assicurare l'assoluta conformità operativa alle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto dei valori di professionalità, lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nei confronti del cliente.

i) *Governo dei prodotti*

La Società ha definito internamente un serie di regole in materia di realizzazione, selezione e distribuzione dei prodotti finanziari e di identificazione del c.d. “*target market*”. Tali misure, c.d. di *product governance* o di *governance* dei prodotti finanziari, sono state introdotte al fine di assicurare che il miglior interesse dei clienti sia perseguito durante tutte le fasi di vita dei prodotti e dei servizi di investimento offerti.

Per maggiori dettagli si rimanda al documento interno in materia di “**Product Governance**”.

4.3 Misure generali per la gestione dei conflitti di interesse

- *Misure di separatezza organizzativa* (le cosiddette “muraglie cinesi”) per la ripartizione delle responsabilità, la separazione fisica tra i vari servizi e la salvaguardia dell'autonomia delle singole strutture aziendali. E' compito del Direttore Generale vigilare sulla separatezza tra le strutture sottoposte (strutture di gestioni e negoziazione), al fine di ridurre al minimo i conflitti di interesse ed avendo cura che vengano rispettate le norme di legge, i regolamenti disciplinanti, i servizi di investimento nonché le procedure aziendali. In particolare egli dovrà garantire la piena autonomia della struttura Gestioni di Portafogli ed assicurare che non si verifichino scambi di informazioni che possono generare, anche indirettamente, eventuali conflitti di interesse tra strutture separate; dovrà inoltre vigilare sull'insorgere dei conflitti di interesse e sul rispetto delle norme poste a tutela della clientela;

Strategia di gestione dei conflitti di interesse

- *Comunicazione a tutto il personale* delle procedure interne volte a mitigare i potenziali conflitti di interesse e a gestire le operazioni personali;
- *Misure di “record keeping”²*, introdotte con l’intento di garantire elementi di prova atti a dimostrare i termini di qualsiasi ordine o altre disposizioni trasmesse dai clienti e la relativa corrispondenza con le operazioni eseguite da Simgest, nonché a individuare qualsiasi comportamento potenzialmente rilevante in termini di abusi di mercato, anche quando la Società negozia per conto proprio;
- *Misure atte a creare barriere informatiche*, volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di informazioni possa ledere gli interessi del cliente. Tali misure garantiscono una segregazione per comparti di attività allo scopo di impedire la circolazione di dette informazioni tra soggetti coinvolti, a vario titolo, nell’ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa;
- *Misure atte ad impedire o limitare influenze indebite*, rappresentate da un divieto generale per tutti i Soggetti Rilevanti di esercitare un’influenza indebita, ovvero di uniformare la propria attività sulla base di indebite interferenze da parte di un soggetto portatore di un interesse in conflitto. Ogni Soggetto rilevante che ritenga di aver subito un’influenza indebita nello svolgimento delle attività assegnate può effettuare un’apposita segnalazione, anche in forma anonima, alla Funzione Controllo di Conformità e AML.

4.4 Misure specifiche per la gestione dei conflitti di interesse

La Società tenuto conto dei presidi in essere e sulla base dei conflitti identificati ha identificato le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire i conflitti al fine di garantire che i Soggetti Rilevanti svolgano le attività con un grado appropriato di indipendenza con riguardo ai servizi di seguito descritti:

4.4.1 Servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

Come indicato nella *Policy* di Esecuzione e Trasmissione di ordini, Simgest trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti; questi ultimi sono trasmessi nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti e in ogni caso è fatto divieto di compensare ordini di segno opposto.

Più nello specifico, i conflitti di interesse legati allo svolgimento di tale attività sorgono dalle seguenti circostanze:

- **Prestazione dei servizi di ricezione nei confronti di più clienti:**

Tipologia di conflitto d’interesse: La Società potrebbe avvantaggiare un cliente a scapito di un altro.

Presidi in essere: Per risolvere tale conflitto la Società ha adottato i seguenti presidi:

² Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti interni in materia di “Record Keeping”.

Strategia di gestione dei conflitti di interesse

- ✓ Procedure informatiche volte ad assicurare la trasmissione in ordine cronologico e l'esecuzione dell'ordine nel rispetto delle disposizioni impartite dal cliente;
- ✓ Procedure interne e regole di condotta come sopra riportate.

- Prestazione congiunta del servizio di negoziazione per conto proprio

Tipologia di conflitto d'interesse: il conflitto potrebbe sorgere nel caso in cui l'ordine su un titolo possa essere negoziato sia in conto proprio sia in regime di ricezione e trasmissione (tale situazione attualmente sussiste solo per le obbligazioni ed i derivati OTC). In tal caso la Società potrebbe preferire un servizio rispetto all'altro per un proprio interesse a discapito del cliente.

Presidi in essere: Per risolvere tale conflitto la Società ha adottato i seguenti presidi:

- ✓ Strategia di esecuzione e trasmissione che definisce per ogni strumento la modalità di esecuzione e le decisioni prese in termini di *best execution* che si traducono nella scelta di una sede di esecuzione rispetto ad un'altra.
- ✓ Procedure interne e regole di condotta come sopra riportate

Con riferimento a tale conflitto, la Società ritiene che il rischio di nuocere agli interessi del cliente non sia neutralizzato. Pertanto ritiene opportuno dare adeguata *disclosure* (Richiamo al principio di proporzionalità). La *disclosure* di tale conflitto viene data al cliente secondo le modalità successivamente descritte.

- Trading di proprietà su titoli in ricezione e trasmissione degli ordini

Tipologia di conflitto d'interesse:

1. Il conflitto potrebbe sorgere nel caso in cui Simgest, tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, favorisce l'acquisto di titoli detenuti nel portafoglio di proprietà per influenzarne positivamente il prezzo. Tale conflitto potrebbe riguardare i titoli obbligazionari detenuti nel portafoglio di proprietà.

Presidi in essere: Per risolvere tale conflitto la Società ha adottato i seguenti presidi:

- ✓ Procedure interne: per prassi l'operatività della Società per il portafoglio di proprietà è svolta su strumenti finanziari che presentano, in generale, un elevato grado di liquidità e per importi tali che rendono molto remota, pertanto, la possibilità che ha di influenzare il prezzo;
- ✓ Procedure interne e regole di condotta come sopra riportate.

Con riferimento a tale conflitto, la Società ritiene che il rischio di nuocere agli interessi del cliente non sia neutralizzato. Pertanto ritiene opportuno dare adeguata *disclosure* (Richiamo al principio di proporzionalità). La *disclosure* di tale conflitto viene data al cliente secondo le modalità successivamente descritte.

2. Altro conflitto potrebbe sorgere qualora la proprietà sia a conoscenza di operazioni "significative" messe in atto da clienti del conto terzi che influenzano i prezzi di mercato, e trarne profitto.

Presidi in essere: per risolvere tale conflitto Simgest ha adottato i seguenti presidi, oltre a quelli sopra riportati:

Strategia di gestione dei conflitti di interesse

- ✓ Procedura interna per la gestione delle informazioni rilevanti (Procedura *Market Abuse*).

4.4.2 Servizio di negoziazione per conto proprio,

Come indicato nella *Policy* di Esecuzione e Trasmissione di ordini, viene formalizzato il divieto di eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà da parte dell'Ufficio Gestione di Portafogli, al fine di ridurre al minimo i conflitti di interesse che potrebbero nascere dalla prestazione del servizio medesimo con il contestuale esercizio dell'attività di *proprietary trading* avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari.

Nello specifico i conflitti di interesse legati allo svolgimento di tale attività sorgono dalle seguenti circostanze:

- Prestazione congiunta del servizio di ricezione e trasmissione ordini:

Tipologia di conflitto d'interesse: il conflitto potrebbe sorgere nel caso in cui l'ordine su un titolo possa essere negoziato sia in conto proprio sia in regime di ricezione e trasmissione (tale situazione attualmente sussiste solo per le obbligazioni e i derivati OTC). In tal caso la Società potrebbe preferire un servizio rispetto all'altro per un proprio interesse a discapito del cliente.

Presidi in essere: Per risolvere tale conflitto Simgest ha adottato i seguenti presidi:

- ✓ Strategia di esecuzione e trasmissione che definisce per ogni strumento la modalità di esecuzione e le decisioni prese in termini di *best execution* che si traducono nella scelta di una sede di esecuzione rispetto ad un'altra;
- ✓ Procedure interne e regole di condotta come sopra riportate.

Con riferimento a tale conflitto, la Società ritiene che il rischio di nuocere agli interessi del cliente non sia neutralizzato. Pertanto ritiene opportuno dare adeguata *disclosure* (Richiamo al principio di proporzionalità). La *disclosure* di tale conflitto viene data al cliente secondo le modalità successivamente descritte.

- Prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio nei confronti di più clienti

Tipologia di conflitto d'interesse: La Società potrebbe avvantaggiare un cliente a scapito di un altro.

Presidi in essere: per risolvere tale conflitto Simgest ha adottato i seguenti presidi:

- ✓ Procedure informatiche volte ad assicurare la trasmissione e l'esecuzione dell'ordine nel rispetto delle disposizioni impartite dal cliente;
- ✓ Procedure interne e regole di condotta come sopra riportate.

Strategia di gestione dei conflitti di interesse

Con riferimento a tale conflitto, la Società ritiene che il rischio di nuocere agli interessi del cliente non sia neutralizzato³. Pertanto ritiene opportuno dare adeguata *disclosure* (Richiamo al principio di proporzionalità). La *disclosure* di tale conflitto viene fornita al cliente secondo le modalità successivamente descritte.

4.4.3 Servizio di Gestione di Portafogli

- nel caso di aggregazione degli ordini nell'ambito della struttura di gestione di portafogli sono stati definiti i criteri di riparto adottati (*order allocation policy*).

Tipologia di conflitto d'interesse:

1. La prestazione del servizio di gestione di portafogli e lo svolgimento contestuale di un'attività di *proprietary trading* avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari potrebbe generare conflitti di interesse in quanto, gli interessi della Società connessi con le posizioni di rischio assunte nell'ambito dell'attività di *proprietary trading* potrebbero influenzare le scelte di investimento effettuate dalla Società stessa per conto dei clienti gestiti.

Presidi in essere: come indicato nella *Policy* di Esecuzione e Trasmissione di ordini, viene formalizzato il divieto di:

- ✓ eseguire operazioni in contropartita diretta con il portafoglio di proprietà da parte dell'Ufficio Gestione di Portafogli, al fine di ridurre al minimo i conflitti di interesse che potrebbero nascere dalla prestazione del servizio medesimo con il contestuale esercizio dell'attività di *proprietary trading* avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari;
2. la Società potrebbe avvantaggiare un cliente a scapito di un altro trasferendo gli strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra.

Presidi in essere: come indicato nella *Policy* di Esecuzione e Trasmissione di ordini, viene formalizzato il divieto di:

- ✓ eseguire operazioni di trasferimento di strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra;
3. la Società potrebbe percepire da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione alla prestazione del servizio di Gestione di Portafogli.

Presidi in essere: come indicato nella *Policy* sugli incentivi, è formalizzato l'obbligo di:

- ✓ retrocedere, nel caso di percezione di incentivi da emittenti di titoli terzi a seguito del collocamento di prodotti utilizzati nelle gestioni di portafogli, tali commissioni direttamente ai clienti.

³ Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 11 del Regolamento interno sui Servizi d'Investimento.

4.4.4 Servizio di consulenza in materia di investimenti

- di "base" (sia per i Clienti Professionali che per i Clienti al Dettaglio), la Società effettua una mera valutazione di adeguatezza/ appropriatezza dell'operazione rispetto al profilo finanziario dell'investitore ed è prestato in maniera passiva;

Tipologia di conflitto d'interesse:

1. Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Società, congiuntamente alle prestazioni degli altri servizi di investimento, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Società (guadagno o perdita a spese del cliente) potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.

Presidi in essere: La Società presta alla propria clientela al dettaglio il servizio di consulenza di base in abbinamento sistematico alla prestazione degli altri servizi di investimento. Il servizio consiste in una mera valutazione di adeguatezza/ appropriatezza dell'operazione rispetto al profilo finanziario dell'investitore ed è prestato in maniera "passiva" ovvero su iniziativa del cliente.

2. Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Società, congiuntamente alle prestazioni degli altri servizi di investimento, svolgesse anche attività di consulenza avente ad oggetto la stessa tipologia di strumenti finanziari. In tale circostanza, infatti, gli interessi della Società (in termini di incentivi percepiti) potrebbero influenzare le raccomandazioni fornite ai clienti nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.

Presidi in essere: La Società presta alla propria clientela al dettaglio il servizio di consulenza di base in abbinamento sistematico alla prestazione degli altri servizi di investimento. Il servizio consiste in una mera valutazione di adeguatezza/ appropriatezza dell'operazione rispetto al profilo finanziario dell'investitore ed è prestato in maniera "passiva" ovvero su iniziativa del cliente.

- generica (servizio accessorio per i clienti professionali), la Società fornisce analisi periodiche aventi ad oggetto l'andamento di variabili macroeconomiche sulla base della sottoscrizione da parte del cliente di un apposito contratto nel quale sono indicati esattamente i costi del servizio;

Tipologia di conflitto d'interesse:

1. Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Società fornisca alla clientela informazioni che inducano ad effettuare investimenti che possano generare un guadagno finanziario per la Società medesima ovvero una perdita finanziaria a spese del cliente.

Presidi in essere: La Società presta il servizio accessorio di consulenza "generica" esclusivamente nei confronti dei clienti professionali che sottoscrivono un apposito contratto nel quale sono indicati esattamente i costi del servizio.

La consulenza "generica" consiste nel fornire analisi periodiche aventi ad oggetto non le performance di singoli strumenti finanziari bensì l'andamento di variabili macroeconomiche al fine di supportare le scelte di investimento effettuate dalla clientela.

Strategia di gestione dei conflitti di interesse

2. Le fattispecie di conflitto si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Società fornisca alla clientela informazioni che inducano ad effettuare investimenti in relazione ai quali la Società percepisce incentivi.

Presidi in essere: La Società presta il servizio accessorio di consulenza "generica" esclusivamente nei confronti dei clienti professionali che sottoscrivono un apposito contratto nel quale sono indicati esattamente i costi del servizio.

La consulenza "generica" consiste nel fornire analisi periodiche aventi ad oggetto non le performance di singoli strumenti finanziari bensì l'andamento di variabili macroeconomiche al fine di supportare le scelte di investimento effettuate dalla clientela.

- avanzata (in corso di avviamento), la Società intende offrire al cliente, dietro sua richiesta o di propria iniziativa, raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto operazioni su strumenti e prodotti finanziari. Il servizio consisterà:
 - nella ricostruzione e aggregazione del patrimonio del Cliente (c.d. "Portafoglio");
 - nell'esame e nella valorizzazione delle caratteristiche del Cliente, sulla base delle informazioni fornite con la compilazione di determinati questionari;
 - nell'analisi del Portafoglio e nell'elaborazione di un portafoglio modello, adeguato al Cliente, con prestazione di raccomandazioni personalizzate mirate ad allineare il Portafoglio al portafoglio modello;
 - nel monitoraggio continuativo del Portafoglio, con analisi dei rendimenti dei singoli asset e suggerimento di interventi correttivi;
 - nella valutazione periodica dell'adeguatezza.

5 DISCLOSURE

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'impresa di investimento per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere gli interessi dei clienti sia evitato, Simgest provvederà ad informare chiaramente i clienti (*disclosure*).

Tale comunicazione, ai sensi dell'articolo 23 di MiFID II, deve essere resa tramite supporto durevole e avere un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse. In particolare, la comunicazione:

- a) indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Società per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente;
- b) comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, la quale spiega in modo sufficientemente dettagliato:
 - la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse;
 - i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;

Strategia di gestione dei conflitti di interesse

- le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

In particolare, la Società rende adeguata informativa alla clientela:

- a) inserendo all'interno dell'Informativa pre-contrattuale e nel contratto sui servizi di investimento, ovvero in allegato agli stessi, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse.

I contratti per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e dei servizi accessori sottoscritti dalla clientela recano, infatti, in maniera evidenziata e specifica le potenziali situazioni di conflitto di interesse derivanti dalla sottoscrizione o dall'acquisto di strumenti finanziari emessi o collocati da soggetti con i quali la Simgest intrattiene rapporti di affari che comportino la retrocessione di commissioni; i contratti per la prestazione dei servizi di investimento e accessori nell'ambito della struttura di negoziazione recano in maniera evidenziata e specifica le potenziali situazioni di conflitto di interesse;

- b) preliminarmente all'esecuzione di ogni operazione che genera un conflitto di interessi, consegnando al cliente una apposita comunicazione (resa in forma scritta su supporto durevole). Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

Simgest acquisisce una firma del cliente per presa visione e accettazione del contenuto della comunicazione mediante apposita:

- a) sottoscrizione apposta in calce all'Informativa precontrattuale ovvero al contratto per la prestazione dei servizi di investimento;
- b) sottoscrizione ovvero accettazione resa sul supporto durevole che reca la comunicazione preliminare all'esecuzione dell'operazione.

6 REGISTRO DEI CONFLITTI

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento Delegato (UE) n.565/2017, Simgest ha istituito un Registro nel quale conservare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione di determinati servizi di investimento; tali registrazioni saranno utili a consentire all'autorità competente di controllare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa MiFID II.

La Funzione Controllo di Conformità e AML ha la responsabilità di amministrare il Registro, provvedendo quindi alla tenuta e all'aggiornamento tempestivo dello stesso.

7 AGGIORNAMENTO DELLA POLICY E REPORTING

Il contenuto della presente *Policy* e del relativo documento di sintesi per la clientela è aggiornato e sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno annuale ovvero ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante che generi o sia in grado di generare nuovi conflitti di interesse. Il Responsabile della Funzione di controllo di conformità e AML fornisce, a riguardo, consulenza e assistenza ai fini dell'identificazione e gestione dei conflitti di interesse e controlla regolarmente l'efficacia delle misure adottate in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.

Strategia di gestione dei conflitti di interesse

Il Responsabile della Funzione di controllo di conformità e AML, inoltre, riferisce all'Alta Dirigenza⁴ in merito alle situazioni di conflitti di interesse rilevate almeno su base annua, in occasione della presentazione della relazione sull'attività svolta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento Delegato (UE) n.565/2017.

La mappatura dei conflitti di interesse è il documento .xls allegato alla presente Policy, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2018 (**versione n. 7**).

⁴ Per Alta Dirigenza, ai sensi di MiFID II, si intendono “...le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell'ambito di un'impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati e che sono responsabili della gestione quotidiana e ne rispondono all'organo di gestione, compresa l'attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti da parte dell'impresa e del suo personale”.